



COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299

E-Mail: tecnico@comune.papozze.ro.it



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

DELIB. N. 44 DEL 10/09/2021	NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO COME PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 3261/17 R.G. (N. 1015/2017 R.G.N.R.).
--------------------------------	---

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno DIECI del mese di SETTEMBRE si è riunita la Giunta Comunale.

La seduta avviene in modalità videoconferenza tramite collegamento multiplo in videochiamata tramite WhatsApp.

Il Segretario Comunale VIRGILIO DOTT. MECCA

presente, avvia la seduta alle ore 12.30, attesta e riconosce durante l'intera sessione la presenza virtuale dei Sigg.ri.

1) MOSCA	Pierluigi	Sindaco	Presente
2) NAVICELLA	Riccardo	Vice Sindaco	Presente
3) MANCIN	Chiara	Assessore	Presente

Il sindaco Mosca Pierluigi in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO:
NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO COME PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO
PENALE N. 3261/17 R.G. (N. 1015/2017 R.G.N.R.).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il 21 luglio 2021, il Tribunale di Rovigo, Sezione GIP-GUP notificava al Comune il decreto che dispone il giudizio nei confronti di [omissis], in qualità di legale rappresentante della L.L. s.r.l. e della Panarella s.r.l. società di progetto, di [omissis], in qualità di direttore dei lavori, e di [omissis], in qualità di legale rappresentante della I.C.S. s.r.l., in ordine al reato di truffa aggravata, perché in concorso tra loro, con artifici e raggiri, avrebbero presentato al Comune di Papozze un progetto per la realizzazione e gestione di un impianto sportivo polifunzionale, al solo fine di conseguire una serie di vantaggi, principalmente il cambio di destinazione del terreno e un contributo in denaro da parte del Ministero delle Finanze disposto in base all'art. 13 comma 3 quater del D.L. 112/2008;

Rilevato che,

- il Ministero Economia e Finanze - Dipartimento RGS - IGEP -UFFICIO IX, con propria nota pervenuta a mezzo fax ed assunta in atti di questo Ente in data 08/07/2010 al n. 2839 di protocollo, segnalava che questo Comune era stato indicato tra gli enti beneficiari dei contributi previsti dall' art. 13, comma 3-quater, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, per complessivi €. 850.000,00;
- il Comune di Papozze aveva programmato di realizzare un impianto sportivo a carattere polifunzionale ed attrezzature ricettive/turistiche ad esso collegate in località Panarella di Papozze, in coerenza alla proposta pervenuta al Comune da parte della Società L.L. s.r.l. con sede in Papozze (RO) via Panarella, 167;
- il Comune, con deliberazione di C.C. n. 19 del 25/11/2010, ha approvato il progetto preliminare in variante al P.R.G. per la realizzazione di un impianto sportivo a carattere polifunzionale ed attrezzature ricettive/turistiche ad esso collegate in località Panarella di Papozze;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25/11/2010 è stato approvato il progetto preliminare in variante al P.R.G. cui è conseguita la sottoscrizione tra le parti della convenzione a tale progetto connessa, successivamente variata e definitivamente sottoscritta in data 20/10/2011;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 14/06/2012 è stata approvata la variante al progetto preliminare;
- con determinazione R.G. n. 377 - U.T. n. 140 del 27/12/2012 vi è stata l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla società L.L. s.r.l.;
- in data 21/03/2013, con atto n. 1772 di rep. s.c., è stato sottoscritto il "Contratto di concessione di realizzazione di un impianto sportivo a carattere polifunzionale ed attrezzature ricettive/turistiche ad esso collegate in località Panarella di Papozze (Project financing Art. 153 e segg. D.Lgs. 12.4.2006, n. 163)" dell'importo di €. 3.328.826,60 oltre IVA;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 28/11/2013 è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo;
- in data 11/12/2013 con Rep. n. 1807 S.C. è stato stipulato "L'atto aggiuntivo al contratto di concessione di realizzazione di un impianto sportivo ed attrezzature ricettive/turistiche ad esso collegate in località Panarella di Papozze (RO)";
- con atto in data 17/12/2013, n. 19856 di Rep. Notaio Francesca Guizzo di Venezia, è stata costituita ai sensi dell'art. 156 del d. lgs n. 163/2006, la società di progetto denominata "PANARELLA S.R.L. - Società di Progetto" con sede in via Panarella n. 167 a Papozze (RO);

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 44 DEL 10/09/2021

- in data 25/02/2014 è stato firmato il contratto di appalto tra la società appaltatrice “ICS s.r.l.” con sede in Limena (PD) e la società di progetto Panarella s.r.l., società di progetto;
- con determinazione R.G. n. 162 - U.T. n. 49 del 22/05/2014 è stata erogata alla società “Panarella s.r.l. - Società di Progetto” la prima rata del contributo dell'importo di €. 240.000,00, ai sensi del comma 2, lett. A), dell'art. 4, dell'Atto aggiuntivo, contributo erogato a fronte delle spese sostenute al netto dell'IVA come contabilmente certificate dal Direttore dei Lavori;
- con determinazione R.G. n. 241 - U.T. n. 83 del 08/08/2014 è stata erogata alla società “Panarella s.r.l. - Società di Progetto” la seconda rata del contributo dell'importo di €. 146.000,00 per l'esecuzione del 1°, 2° e 3° SAL al netto dell'IVA, come contabilmente certificate dal Direttore dei Lavori;
- con determinazione R.G. n. 368 - U.T. n. 127 del 11/12/2014 è stato erogato alla società “Panarella s.r.l. - Società di Progetto”, il 1° acconto della terza rata del contributo dell'importo pari ad € 30.000,00 su complessivi di €. 235.228,40, Iva 10% inclusa, per l'esecuzione del 4° e 5° SAL, come contabilmente certificate dal Direttore dei Lavori;
- con determinazione R.G. n. 371 - U.T. n. 129 del 15/12/2014 è stato erogato alla società “Panarella s.r.l. - Società di Progetto” il 2° acconto della terza rata del contributo dell'importo pari ad €. 20.000,00 su complessivi di €. 235.228,40, Iva 10% inclusa per l'esecuzione del 4° e 5° SAL, come contabilmente certificate dal Direttore dei Lavori;
- con determinazione R.G. n. 117 - U.T. n. 42 del 01/07/2015 è stato erogato alla società “Panarella s.r.l. - Società di Progetto” il 3° acconto della terza rata del contributo dell'importo pari ad €. 185.000,00 su complessivi €. 235.228,40, Iva 10% inclusa, per l'esecuzione del 4° e 5° SAL, come contabilmente certificate dal Direttore dei Lavori;
- con determinazione R.G. n. 91 - U.T. n. 57 del 29/09/2015 è stata erogata alla società “Panarella s.r.l. - Società di Progetto”, il 1° acconto della quarta rata del contributo dell'importo pari ad €. 47.000,00 per l'esecuzione del 6° SAL, come contabilmente certificate dal Direttore dei Lavori;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 21.11.2018 con la quale veniva approvato l'Atto di Transazione per la definizione extragiudiziale del contenzioso sorto, durante l'esecuzione dei *lavori di realizzazione di un impianto sportivo ed attrezzature ricettive/turistiche ad esso collegate in località Panarella di Papozze (RO)* tra il Comune di Papozze e le società L.L. s.r.l., Panarella s.r.l., I.C.S. s.r.l., Brussi Costruzioni s.r.l. e Consorzio stabile 3G S.c.a.r.l.;

Preso atto che l'Atto di Transazione, sopra richiamato, è stato sottoscritto tra le parti in data 28 novembre 2018 e prevedeva, in ordine al contributo concesso alla società di progetto la restituzione del contributo concesso nei termini seguenti:

- euro 168.000,00 che viene corrisposta al momento della sottoscrizione del presente atto;
- euro 250.000,00 da corrispondere entro e non oltre il 27 dicembre 2019;
- euro 250.000,00 da corrispondere entro e non oltre il 15 giugno 2020;

Considerato che l'ultima rata del contributo, pari ad euro 250.000,00, è stata restituita al comune di Papozze dalla ditta I.C.S. s.r.l. Impresa Conglomerati Strade in data 15.05.2020 (carta contabile n. 274);

Rilevato che il Comune di Papozze, in applicazione dell'art. 7-quinquies, comma 2, del d.l. 29 dicembre 2016 conv. nella L. 27 febbraio 2017 n. 18, ha disposto di destinare la predetta somma alla realizzazione di 4 nuovi interventi orientati al miglioramento e al risanamento ambientale-turistico e naturalistico legato allo sviluppo economico del territorio;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 44 DEL 10/09/2021

Preso atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con propria nota prot. n. 25734 del 05.02.2021, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 08.02.2021 con il n. 0000554/2021, ha comunicato il proprio *nulla osta all'utilizzo del contributo di cui all'oggetto per finalità difformi da quelle originarie, ai sensi e per gli effetti del comma 2, dell'articolo 7-quinquies, del DL 243/2016, come convertito dalla L 18/2017;*

Rilevato che in ordine al contributo concesso al Comune di Papozze, da parte del Ministero Economia e Finanze, poi trasferito alla società di progetto per i *lavori di realizzazione di un impianto sportivo ed attrezzature ricettive/turistiche ad esso collegate in località Panarella di Papozze (RO)*, l'Ente nulla ha più da pretendere;

Considerato che:

- la costituzione di parte civile, essendo un mezzo offerto al danneggiato da un reato per ottenere il risarcimento del danno, utilizzando il processo penale, richiede di verificare in via prioritaria se vi sia o meno un danno da reclamare;
- il Comune, dunque, non ha il dovere di costituirsi sempre parte civile, anche nel caso in cui abbia denunciato alla Procura i fatti da cui è scaturito il procedimento penale, perché una cosa è denunciare un fatto affinché l'Autorità Giudiziaria verifichi se costituisce un reato; altro è il danno che il reato ha cagionato;

Ritenuto che:

- nel caso di specie si possa ragionevolmente affermare che la vicenda relativa alla mancata realizzazione del centro sportivo polifunzionale si è conclusa senza danni per il Comune;
- esso, infatti, ha risolto il rapporto concessorio e di appalto, ottenendo indietro dalle società coinvolte l'intero contributo erogato, pari a € 668.000,00, accollando alle medesime società le spese legali e trattenendosi anche gli oneri di urbanizzazione versati dal privato, che ammontano a 232.000,00 euro, a fronte del permesso di costruire a suo tempo rilasciato e delle parziali opere realizzate sul terreno privato;
- non si ravvisa un eventuale danno da perdita di chance e cioè un danno derivante dal fatto che il Comune, a causa del progetto non realizzato dalla concessionaria società Panarella, sia stato distratto dall'assunzione di altre iniziative, sia perché la crisi economica che grava sul Paese dal 2008 rende assai difficile una simile valutazione; sia perché si tratta di un danno di difficilissima valutazione; sia perché comunque la restituzione del contributo di 668.000 euro e il trattenimento da parte del Comune degli oneri di urbanizzazione per l'importo di 232.000,00 euro esclude obiettivamente la necessità di presentare ulteriori richieste;
- un ipotetico danno all'immagine, che pure in astratto sussiste, è pure di difficilissima quantificazione e realizzazione e quindi non giustifica i costi che il Comune dovrebbe sostenere nel processo penale per cercare di ottenerlo, con la costituzione di parte civile;
- da ultimo va sottolineato che gli imputati (in particolare il [omissis]) risultano essere dei sostanziali "nullatenenti", per cui, soprattutto di questi tempi, non ha alcun senso intraprendere cause nei confronti di persone che, a priori, si conoscono già come incapienti e che quindi non saranno mai in grado di ottemperare ad un'eventuale sentenza di condanna. Anche in questo caso il Comune si sobbarcherebbe una causa inutile e in perdita;
- acquisito sull'argomento il parere legale dell'avv. Francesca Mazzonetto del foro di Padova che ha seguito tutto il contenzioso definito nella transazione del 28 novembre 2018 con il recupero del contributo di € 668.000,00, oltre spese e oneri di urbanizzazione, agli atti;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 44 DEL 10/09/2021

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, attestati e riconosciuti tramite videoconferenza dal segretario comunale;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come pure i documenti richiamati ancorché non materialmente allegati;
2. di non costituirsi, per le motivazioni riportate in premessa, parte civile nel procedimento penale n. 1015/2017 R.G.N.R.;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, attestati e riconosciuti tramite videoconferenza dal segretario comunale;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 19 DEL 10/09/2021

OGGETTO: NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO COME PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 3261/17 R.G. (N. 1015/2017 R.G.N.R.).

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Li, 10.09.2021

IL RESPONSABILE
Dott. Francesco FREGNAN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299

E-Mail: tecnico@comune.papozze.ro.it



DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 44 del 10/09/2021

OGGETTO:

**NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO COME PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO
PENALE N. 3261/17 R.G. (N. 1015/2017 R.G.N.R.).**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
MOSCA PIERLUIGI**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MECCA VIRGILIO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).